



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carminé PEPE	Referendario (Relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli enti locali trasmettono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e nei relativi allegati con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti nel medesimo decreto e, quindi, a decorrere dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il "Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui bilanci di previsione 2024-2026, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 9/2024/INPR, di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2024 la quale, al punto 2, ha stabilito che l'esame dei rendiconti 2023 dei Comuni della provincia di Trento venga definito con propria deliberazione al fine di individuare i criteri selettivi di selezione degli enti da sottoporre ad un controllo di tipo più analitico, che tengano conto della presenza di specifiche anomalie e criticità;

VISTA la propria deliberazione n. 77/2024/INPR, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di verifica dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2023 e sono stati individuati i criteri di selezione degli enti, per i quali attivare un'articolata

istruttoria e uno specifico contraddittorio, sulla base delle informazioni presenti nella BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) e nei questionari;

DATO ATTO che il Comune di Nago – Torbole è sottoposto a controllo analitico in ragione del valore pro-capite dei residui attivi del titolo 1 e 3 superiore a euro 1.000,00 (modalità di controllo di cui alla lettera B della citata delibera n. 8/2023/INPR;

VISTA la deliberazione di Giunta provinciale n. 833 del 7 giugno 2024 avente ad oggetto le *“Regolazioni finanziarie tra Comuni, Comunità e Provincia autonoma di Trento relative al fondo di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. e ai ristori specifici di spesa rientranti nelle Certificazioni COVID-19 del triennio 2020, 2021 e 2022”*;

CONSIDERATO che il Comune di Nago - Torbole, avendo una popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, non è tenuto ad adottare la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato con i propri organismi partecipati, in conformità a quanto previsto dall’Allegato 4/4 ai principi contabili, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.;

RILEVATO che il Comune di Nago - Torbole ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 in data 29 novembre 2023 entro il termine del 15 marzo 2024, ed ha inviato i dati alla BDAP in data 9 novembre 2023 entro il termine 14 aprile 2024;

RILEVATO che il Comune di Nago - Torbole ha approvato il rendiconto 2023 in data 17 aprile 2024 entro il termine del 30 aprile 2024, ed ha inviato i dati alla BDAP in data 14 marzo 2024 entro il termine del 30 maggio 2024;

ESAMINATO il questionario sul bilancio di previsione 2024-2026 trasmesso a questa Sezione di controllo il 29 settembre 2024, dall’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Nago - Torbole, tramite inserimento nel sistema informativo LimeSurvey della Corte dei conti (prot. Corte dei conti n. 2193);

ESAMINATA la relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2024-2026;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2023 trasmesso a questa Sezione di controllo il 30 settembre 2024, dall’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Nago - Torbole, tramite inserimento nel sistema informativo LimeSurvey della Corte dei conti (prot. Corte dei conti n. 2329);

ESAMINATA la relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2023;

ESAMINATE le Tabelle PNRR 2024 compilate dall’organo di revisione e trasmesse a questa Sezione di controllo tra il 9 e il 10 settembre 2024;

VISTA la nota prot. n. 2557 del 25 novembre 2024, con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le tematiche da approfondire e le criticità emerse in fase istruttoria;
ESAMINATA la nota acquisita al prot. Corte dei conti n. 2587 del 3 dicembre 2024, di riscontro agli specifici approfondimenti istruttori;

VISTA l'ordinanza n. 48/2024 del 10 ottobre 2024, con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha designato il magistrato istruttore il Ref. Carmine Pepe;

VISTA l'ordinanza n. 2/2024 del 14 gennaio 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio ed esaminata la documentazione agli atti

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.”*.

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone che *“La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.”*.

Sulla base di tale disposizione, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2023.

L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, chiarisce che detto controllo tende alla *“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*.

La norma ne definisce, quindi, l'ambito, disponendo che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale*

e di servizi strumentali all'ente" e stabilisce gli effetti delle relative risultanze, prevedendo che "Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.".

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre, altresì, precisare che l'art. 7, c. 7, della legge n. 131 del 2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e l'eventuale avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", disciplinato dall'art. 6, c. 2, del decreto legislativo n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà.

Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (cfr. anche art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo di carattere prevalentemente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Il quadro normativo va integrato con riferimento alla legislazione locale e, precisamente, all'art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di "ordinamento degli

enti locali e delle relative circoscrizioni”, nonché all’art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di *“assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali.”*.

Vanno anche menzionati l’art. 79 del predetto Statuto di autonomia, in base al quale, *“fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti”* ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

Infine, viene in rilievo l’art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di diverse norme del TUEL nell’ordinamento provinciale. In relazione a quanto appena riportato, può essere considerata suscettibile di segnalazione all’ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave, così come meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l’assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. A completamento del quadro normativo appena delineato va, poi, sinteticamente richiamata la giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest’ultima recante l’importante qualificazione del bilancio come *“bene pubblico”*), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato *“l’indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee.”*.

Secondo detta sentenza della Corte costituzionale, quindi, *“la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a*

concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...].”.

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono ora esaminarsi gli esiti dell'esame della documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2023 del Comune di Nago - Torbole, dal quale si rilevano le seguenti principali risultanze finali:

- Risultato di amministrazione (lett. A)	5.278.996,22
- Parte accantonata (lett. B)	1.079.500,00
- Parte vincolata (lett. C)	285.674,23
- Parte destinata agli investimenti (lett. D)	304.416,82
- Parte disponibile (lett. E)	3.609.405,17
- Fondo finale di cassa	3.975.916,77
- Anticipazioni di cassa	0,00
- Capacità di riscossione	50,80%
- Residui attivi finali	8.304.172,69
- Residui passivi finali	3.540.979,83
- Risultato di competenza di parte corrente (O1)	1.369.869,71
- Risultato di competenza (W1)	1.588.894,26
- Equilibrio complessivo di parte corrente (O3)	1.272.051,56
- Equilibrio complessivo (W3)	1.491.076,11
- Sostenibilità dei debiti finanziari	1,27%
- Attivo patrimoniale	69.939.354,02
- Passività patrimoniali	6.336.903,65
- Patrimonio netto	63.602.450,37

Dallo scrutinio della situazione finanziaria del Comune e dall'esame della documentazione agli atti, è emersa la necessità di uno specifico approfondimento istruttorio, compendiato in apposita nota di richiesta (prot. n. 2557 del 25 novembre 2024), con la quale sono state formulate osservazioni e sono stati invitati l'ente e l'organo di revisione a fornire chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio.

I rilievi e le tematiche da approfondire si incentravano sui seguenti aspetti:

- gestione dei residui e vetustà dei residui attivi e passivi;
- organismi partecipati;
- progetti finanziati con i fondi del PNRR, del PNC e del REACT EU;
- obblighi di trasparenza sanciti dal d.lgs. 33/2013.

In esito alle predette richieste, con nota di data 3 dicembre 2024, acquisita al prot. Corte dei conti n. 2587 di pari data, a firma dell'Organo di revisione e del Sindaco, sono state trasmesse controdeduzioni ed elementi integrativi sufficienti a chiarire quanto rilevato con riguardo alla gestione e vetustà dei residui passivi in conto capitale, organismi partecipati e agli obblighi di trasparenza sanciti dal d.lgs. 33/2013. Permane, invece, un profilo di criticità relativo alla gestione dei residui e alla vetustà dei residui attivi, in particolare dei residui attivi relativi ai proventi da acquedotto, fognatura e depurazione.

Per quanto concerne i progetti finanziati con i fondi del PNRR, del PNC e del REACT EU si procederà a riportare di seguito l'esito del monitoraggio.

4. Dal conto dei residui attivi del Comune è emersa una significativa incidenza di residui vetusti, con riferimento ai titoli 1 e 3 delle entrate (pari al 29,50% del totale dei residui afferenti a tali titoli).

La parte più significativa dei residui attivi del titolo 3 è relativa a proventi per acquedotto e fognatura (cfr. cap. 404, 405 e 407 delibera riaccertamento ordinario residui), per complessivi circa 1,7 mln sul totale residui del titolo (circa 2 mln), di cui 718.000,00 relativi all'anno 2023 e il restante relativo alle annualità 2010-2022

L'Ente ha fornito diversi elementi di valutazione e di chiarimento, rappresentando, in particolare, che detti residui si riferiscono a partite regolarmente iscritte a ruolo coattivo e, in parte, a somme per le quali sono stati emessi atti finalizzati alla riscossione di entrate patrimoniali. L'ente ha altresì rappresentato che nell'anno 2024 sono stati incassati in conto residui sui capitoli acquedotto-fognatura e depurazione ulteriori Euro 493.389,15 e che, per quanto riguarda l'importo di Euro 718.000,00 riferito all'anno 2023, è stato emesso ruolo ordinario nell'anno 2024, attualmente in fase di riscossione.

Al riguardo, pur prendendo atto degli ulteriori elementi di valutazione forniti e, in particolare, della sospensione delle attività di riscossione coattiva per emergenza Covid, si rileva che parte degli arretrati si è formata ante 2019.

Sul punto si raccomanda l'Amministrazione a continuare nell'attività di monitoraggio e analisi dei residui attivi dei Titoli 1 e 3, con l'obiettivo di prevenire la formazione di residui di lunga durata, e

verificare la natura e l'effettiva esigibilità delle singole poste, in particolare con riferimento alle poste relative ai proventi da acquedotto e canoni depurazione; si raccomanda, inoltre, di garantire, anche mediante opportuni rafforzamenti dell'organizzazione, la tempestività delle attività propedeutiche alla riscossione coattiva considerata, in genere, la correlazione inversa tra entità delle riscossioni e il decorso di lunghi lassi temporali dall'accertamento.

5. Nel corso dell'istruttoria è stato effettuato il monitoraggio dei finanziamenti del PNRR, del PNC e del REACT stanziati a favore del Comune in qualità di soggetto attuatore sulla base di quanto riportato nelle Tabelle PNRR 2024 compilate dall'organo di revisione e trasmesse a questa Sezione di controllo tra il 9 e il 10 settembre 2024.

Di seguito si elencano i progetti monitorati e si sintetizzano i riscontri forniti dall'Ente, laddove richiesti.

CUP	DESCRIZIONE	RICHIESTA ISTRUTTORIA	ESITO MONITORAGGIO
D63G22000190001	Efficientamento energetico del parco della Pavese*parco della Pavese* efficientamento energetico	Nessuna	Progetto totalmente definanziato a seguito di rimodulazione del PNRR – nuova copertura economica: Sub Misura di Finanziamento INV2C1I1.1.3 - Piccole Opere annualità 2022-2023-2024
D63I22000000001	Casa della comunità*via Piazzola* efficientamento energetico	Nessuna	Non è stata riscontrata alcuna criticità né sull'allocazione delle risorse in bilancio al 31-12-23 né sul rispetto delle scadenze previste.
D67H20001470005	Efficientamento energetico della rotatoria di via Matteotti a Torbole e aree pertinenziali*via Matteotti* efficientamento energetico	Nessuna	Progetto totalmente definanziato a seguito di rimodulazione del PNRR – nuova copertura economica: Sub Misura di Finanziamento INV2C1I1.1.1 - Piccole Opere annualità 2020
D51F22010120006	Adesione alla piattaforma digitale dati (PDNP)	Chiarire lo stato di attuazione dell'intervento e confermare il rispetto delle scadenze previste	L'Ente conferma che è stato rispettato il termine di contrattualizzazione e che il progetto è avviato. La scadenza per il completamento dell'attività è fissata al 01/10/2025

CUP	DESCRIZIONE	RICHIESTA ISTRUTTORIA	ESITO MONITORAGGIO
D61F23001130001	Integrazione ANPR-liste elettorali	Nessuna	Non è stata riscontrata alcuna criticità né sull'allocazione delle risorse in bilancio al 31-12-23 né sul rispetto delle scadenze previste
D61F22002720006	Applicazione app IO*territorio nazionale*attivazione servizi	Chiarire lo stato di attuazione dell'intervento e confermare il rispetto delle scadenze previste.	Scadenza contrattualizzazione al 08/01/2025. L'Ente dichiara che, in accordo con il Dipartimento per la transizione digitale, nel mese di dicembre, sarà presentata una richiesta di proroga dei termini.
D61F22000760006	Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino - citizen experience*parco della pavese n. 1*entrambi	Chiarire lo stato di attuazione dell'intervento e confermare il rispetto delle scadenze previste.	L'Ente conferma che è stato rispettato il termine di contrattualizzazione e completamento attività. Dichiara inoltre che sono in corso le verifiche di conformità tecnica da parte del Dipartimento per la transizione digitale al termine delle quali il Comune procederà con la richiesta id finanziamento.
D61F22002430006	Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale*territorio nazionale*integrazione di SPID e CIE	Chiarire lo stato di attuazione dell'intervento e confermare il rispetto delle scadenze previste.	L'Ente conferma il rispetto del termine di contrattualizzazione e che il progetto risulta avviato. La scadenza per il completamento dell'attività è fissata al 23/06/2025.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

- le criticità esposte in parte motiva, con riferimento al rendiconto per l'esercizio 2023 del Comune di Nago - Torbole;
- che dall'esame del questionario sul bilancio di previsione 2024-2026 non sono emersi aspetti di rilievo.

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie:

- per quanto osservato al punto 4, a proseguire l'attività di monitoraggio e analisi dei residui attivi dei Titoli 1 e 3, con l'obiettivo di prevenire la formazione di residui di lunga durata e verificare la natura e l'effettiva esigibilità delle singole poste, in particolare con riferimento alle poste relative ai proventi per servizi idrici (acquedotto e depurazione), nonché garantendo tempestività nelle attività propedeutiche alla riscossione;
- a proseguire nella gestione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR nel puntuale rispetto dei cronoprogrammi, atteso che l'eventuale mancata osservanza determina la perdita del finanziamento. Per le somme erogate a titolo di anticipo, si raccomanda l'attivazione dei vincoli sulla cassa, ai sensi dell'art. 180, c. 3, lett. d), del TUEL, qualora i pagamenti per l'attuazione dei progetti non abbiano superato le somme anticipate.

I provvedimenti e le misure correttive adottati dall'Ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2024 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

la trasmissione di copia della presente deliberazione:

- al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Nago - Torbole (Tn), con pec tramite l'applicativo ConTe;
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento, a cura del dirigente della segreteria.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Nago - Torbole.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

Carmine PEPE

Pres. Luisa D'EVOLI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott Aldo PAOLICELLI

